

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Personale dipendente
Contenuto	Presa d'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76 e conseguente sospensione dal servizio – RIF182

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC GESTIONE RISORSE UMANE
Direttore della Struttura	LIPPI LUCIANO
Responsabile del procedimento	BAZAN ALESSANDRA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Generalità dipendente

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la legge 28 maggio 2021, n. 76 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”;

Premesso che l’art. 4 comma 1 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dalla legge n° 76/2021 prevede che “*In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati...*”;

Considerato che ai sensi del comma 6 del suddetto articolo “*... l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*”;

Visto che ai sensi del comma 8 del citato articolo “*Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*”;

Visto il comma 9 del citato articolo: “*La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021*”;

Visti gli atti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale adottati dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione e comunicati al datore di lavoro mediante posta elettronica certificata, tra i quali è compreso anche l’accertamento di inadempimento dell’operatore di interesse sanitario indicato nell’allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si omette la pubblicazione per ragioni di riservatezza;

Preso atto, inoltre, che dell’accertamento effettuato il Direttore del Dipartimento della Prevenzione ha dato comunicazione, ex art. 4 comma 6 D.L. 44/2021, al competente Ordine Professionale (ove esistente);

Considerata la necessità di provvedere ad attuare, nel quadro delle misure per il contenimento dell’epidemia COVID 19, le disposizioni di cui alla sopra citata normativa;

Valutato a tal fine che la Regione Toscana è tenuta a rispettare l'obiettivo fissato dall'art. 11 commi 1 e 2 del D.L. n. 35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, che stabilisce il limite di costo del personale pari al 2004 ridotto del 1,4% (al netto dei maggiori costi determinati dai rinnovi dei CC.CC.NN.LL.), incrementato del 10% annuo nel triennio 2019 – 2021;

Dato atto altresì che tale risultato rappresenta un adempimento monitorato e verificato dal *Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali* c/o il MEF e che gli incrementi del costo del personale disposti a livello normativo nel corso dell'anno 2020 per far fronte all'emergenza pandemica hanno di fatto avuto conseguenze critiche a livello di sostenibilità economica degli incrementi registrati nel costo del personale nel 2020, anche in considerazione della ridotta percentuale di crescita del Fondo Sanitario, integrando un contesto economicamente difficile e da cui non si può prescindere;

Preso atto delle disposizioni regionali che stabiliscono che *“i costi del personale, per l'esercizio 2021, non siano superiori a quelli sostenuti nell'esercizio 2020, al netto degli ulteriori costi determinati dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario previste dall'art. 1, commi 407- 411, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020)”*;

Preso atto che a seguito degli obiettivi regionali in tema di costo di personale l'Azienda ha provveduto a bloccare le richieste di assunzione del ruolo amministrativo, con particolare riferimento alla categoria C, per la quale risulta un fabbisogno di undici unità, risultando inoltre le mansioni amministrative e professionali di cat. D comunque espletabili solo da personale in possesso di specifica laurea;

Tenuto conto che l'Azienda, comunque, ha l'onere di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie mediante il ricorso ad assunzioni adeguate alla sostituzione delle risorse umane che vengano temporaneamente sospese in applicazione della citata normativa, compresa la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro in essere, nonché mediante ricorso alla produttività aggiuntiva e, laddove strettamente necessario, mediante ricorso a provvedimenti di urgenza di cui alle norme contrattuali, comprese le mobilità, con derivante onere di spesa;

Tenuto conto altresì che il comma 12 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 dispone che dall'attuazione del decreto stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le misure di cui sopra rendono necessario individuare idonee coperture finanziarie nel rispetto dei vincoli di spesa del personale, anche mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dalla sospensione degli operatori inadempienti;

Preso inoltre atto che il combinato disposto dell'art. 4, commi 2 e 10 D.L. 44/2021, prevede che l'Azienda debba adibire a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, i lavoratori che non abbiano potuto effettuare la vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche debitamente documentate dal medico di medicina generale, derivando perciò l'obbligo di riservare prioritariamente le postazioni lavorative disponibili, anche di interesse sanitario, a detti soggetti, i quali non hanno potuto sottoporsi a vaccinazione;

Visto il Documento di Valutazione del Rischio da contagio e considerato che dalla prima mappatura aziendale i posti disponibili ai fini della ricollocazione (determinati dalla somma delle postazioni da remoto e delle postazioni disponibili, in mansioni anche diverse, che non implicino l'esercizio di attività professionale sanitaria e che siano prive di rischio contagio, o che comunque non implicino contatti interpersonali), come da documentazione conservata agli atti d'ufficio, sono in numero insufficiente a coprire finanche le necessità derivanti dall'applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 4 D.L. 44/2010, per come risultanti già allo stato sulla base delle certificazioni pervenute all'Azienda;

Dato altresì atto di avere fornito, in merito alla questione, adeguata informativa alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell'Area Sanità e dell'area contrattuale del comparto e RSU;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza a adottare il presente atto al fine di attuare nel più breve tempo le misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 disposte dal D.L. n° 44/2021;

Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Alessandra Bazan, Collaboratore amministrativo professionale senior in servizio c/o la Struttura Operativa Complessa Gestione Risorse Umane;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Su proposta del Direttore SOC Gestione Risorse Umane;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato dal Direttore del Dipartimento della Prevenzione per l'operatore di interesse sanitario indicato nell'allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si omette la pubblicazione per ragioni di riservatezza,
2. Di dare atto, per le motivazioni riportate in narrativa, dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore in postazioni di lavoro, con mansioni anche diverse, che non implicino di svolgere prestazioni o mansioni con contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
3. Di disporre la conseguente sospensione dal servizio del dipendente in oggetto fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021, precisando che, in caso di giustificata assenza diversa dalle ferie o permesso ordinario o recupero orario, la sospensione avrà decorrenza differita al momento del rientro;
4. Di dare mandato alla SOC Gestione Risorse Umane di adottare tutti gli atti conseguenti inerenti gli aspetti giuridici, operativi ed economici della sospensione dal servizio;
5. Di dare mandato al Dipartimento delle Risorse Umane, a garanzia del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, di provvedere con gli atti utili all'acquisizione delle risorse necessarie alla sostituzione dei dipendenti sospesi, compresa la proroga dei contratti di somministrazione in essere, nonché di ricorrere alla produttività aggiuntiva e, laddove strettamente necessario, a provvedimenti di urgenza di cui alle norme contrattuali, comprese le mobilità;
6. Di specificare che dall'attuazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art. 42 comma 4, della LR.T 4012005 e ss.mm.ii.;
9. Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)